

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

(approvato nel COLLEGIO DOCENTI del 03 febbraio'15- delibera n.8)

Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'Esame di Stato" (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122).

Il CdC può valutare che vi sia condizione di ammissibilità in presenza di non più di due proposte di voto insufficienti, tra cui al massimo una grave, purché non caratterizzate da recidività e da disimpegno.

Le assenze reiterate e non giustificate da serie e documentate motivazioni contribuiscono al giudizio di non ammissione all'Esame di Stato.

Il CdC ha discrezione nell'individuare motivazioni serie e accertate che consentono, al di là dell'esito scolastico deficitario, il giudizio di ammissione all'Esame di Stato